



**CITTÀ DI
ASSISI**
SERAPHICA CIVITAS

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2020**

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), sono state dettate le regole relative alla cosiddetta "armonizzazione dei sistemi contabili", volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio. Tali regole trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti e organismi strumentali, che per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali (aziende società, consorzi e altri) adottino la contabilità finanziaria cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale inteso a garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

Nell'ambito del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento delle attività per la stesura del bilancio consolidato.

Il presente documento mira a illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Assisi secondo il dettato del citato decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 ed è composta dai seguenti documenti:

- La **Relazione sulla Gestione** che ha il compito di definire le politiche che hanno retto il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP)
- La **Nota Integrativa**, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni soprattutto per l'esigenza di dare una lettura unitaria dei conti di tutte le realtà pubbliche di spesa.

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è stato affrontato dal processo di riforma della contabilità pubblica, avviato con la L.196/2009 e dalla Legge di attuazione del federalismo fiscale (L.42/2009).

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi

strumentali, la predisposizione del bilancio consolidato non è stata lasciata alla facoltà di ogni amministrazione, ma diventa un obbligo.

Il D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le Province ed i comuni *all'art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:*

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

· art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

"8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

· art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".

Il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obbligo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

È composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dagli allegati (Nota integrativa e Relazione sulla gestione). È riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dalla capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. È approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a cui si riferisce, così come indicato dall'art.11-bis all'art.11 quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue:

articolo 11-bis

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;

- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater

“1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

Alla redazione del bilancio consolidato è dedicato poi il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), documento che richiama inoltre, per quanto non previsto

dallo stesso, quanto contenuto nel principio contabile dell'OIC 17 (Organismo Italiano di Contabilità) in materia di consolidato.

Lo schema di bilancio consolidato è indicato all'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il termine per l'approvazione del Bilancio consolidato anno 2020 è il **30 settembre 2021**.

2. DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

6

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società, che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

- rispettare il principio contabile applicato al bilancio consolidato, seguendo le istruzioni della capogruppo;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto citato, con le seguenti eccezioni:

- gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;
- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del decreto legislativo n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato al bilancio consolidato come indicato nel paragrafo precedente;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile applicato al bilancio consolidato.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

1. GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI ASSISI

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal già richiamato decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e a una nozione di **partecipazione**.

Con **atto n. 100 del 29-07-2021** la Giunta comunale ha provveduto ad individuare gli organismi costituenti il “gruppo amministrazione pubblica del Comune di Assisi” e quelli da includere nel “perimetro di consolidamento”, al fine di predisporre il bilancio consolidato 2020.

Ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli *organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo*, come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. *gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo*, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni:

2.1 *gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo*, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica*, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. *le società*, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato (con riferimento agli esercizi 2015-2017), non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2 *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo*, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il Comune di Assisi, alla data del 31/12/2020, presentava le seguenti partecipazioni in società:

Società controllata direttamente alla data del 31-12-2020

Società	Azioni/Quote possedute	V.N. singola quota	Valore totale partecipazione	Capitale Sociale	Quota % dell'Ente
<i>Assisi Gestioni Servizi S.r.l.</i>	10.001	1,00	10.001,00	10.001,00	100%

Società partecipate direttamente alla data del 31-12-2020

Società	Azioni/Quote possedute	V.N. singola quota	Valore totale partecipazione	Capitale Sociale	Quota % dell'Ente
<i>Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l. in sigla CONAP S.r.l.</i>	1.030.723,000	1,00	1.030.723,00	12.000.000,00	8,59%
<i>Umbra Acque Spa</i>	546.336	1,00	546.336,00	15.549.889,00	3,5134%
<i>Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro di s.Egidio – S.A.S.E. S.p.A.</i>	989	26,41	26.119,49	1.182.772,00	2,21%
<i>Sienergia S.p.A. in liquidazione</i>	2.749	1,00	2.749,00	132.000,00	2,08%
<i>Umbria Digitale S.c.a.r.l.</i>	1.248	0,01	12,48	4.000.000,00	0,000312%

11

Società partecipate indirettamente alla data del 31-12-2020

Società partecipata direttamente	Partecipazioni indirette	Valore nominale	% possesso
<i>Sienergia S.p.A. in liquidazione</i>	1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.R.L.	200.000,00	4,44%
	SIENERGY PROJECT S.r.l. in fallimento	22.668,00	56,67%
	SEMPLICITTA' S.r.l.	9.712,00	9,63%

Il Comune di Assisi inoltre risulta partecipare ai seguenti enti strumentali, come definiti dall'art. 11-ter del D.Lgs 118/2011:

Enti strumentali controllati alla data del 31/12/2020

- Opera Pia Asilo Infantile Maria Immacolata di Petrignano di Assisi – Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio

- Opera Pia Laboratorio San Francesco di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- "Casa di Riposo Andrea rossi" Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio
- Società Internazionale di Studi Francescani - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
- Associazione "Ente Calendimaggio" di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
- Fondazione Internazionale Assisi (F.I.A.) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Enti strumentali partecipati alla data del 31/12/2020

Nessuno

2. IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

La Deliberazioni della Giunta comunale sopra riportata ha quindi individuato il **perimetro di consolidamento**, in base ai criteri previsti dal principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs 118/2011 (paragrafo 3.1). Il citato principio stabilisce che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco degli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nell'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato nei casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) **impossibilità di reperire le informazioni necessarie** al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Al fine di stabilire il "**Perimetro di consolidamento**" definitivo del Comune di Assisi per l'anno 2019, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2019 ed i dati del bilancio al 31/12/2019 degli organismi di seguito:

Parametri del Comune di Assisi utilizzati per la verifica limiti perimetro di consolidamento

Parametri	Comune di Assisi	%	Soglia
Totale dell'Attivo	152.583.167,12	3%	4.577.495,01
Patrimonio netto	133.100.344,61	3%	5.324.013,78
Totale dei ricavi caratteristici	30.690.600,43	3%	1.534.530,02

Ne deriva il seguente **perimetro di consolidamento**:

Elenco degli enti e delle società componenti il "Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Assisi" – GAP - compresi nel bilancio consolidato 2020:

Sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

- **La società controllata:** Assisi Gestioni Servizi S.r.l. – *in quanto Società in house con affidamento diretto*

- **La società partecipata:** Umbria Digitale S.c. a r.l. - *in quanto Società in house con affidamento diretto*

e sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

- **Tutti gli enti strumentali controllati per irrilevanza economica**

3. FASI PREPARATORIE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo di cui sopra che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo citato);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa, la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011.

- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile applicato al bilancio consolidato, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e

trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Con nota prot.n.35310 del 29-07-2021 è stato comunicato alle società facenti parte il perimetro (Assisi Gestione Servizi S.r.l. e Umbria Digitale S.c. a r.l.) l'area di consolidamento e la necessità di trasmettere i bilanci d'esercizio 2019 riclassificati e le eventuali operazioni infragruppo.

Per gli enti in contabilità finanziaria, come la Società Umbria Digitale S.c. a r.l. che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del decreto più volte richiamato.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica, come la società Assisi Gestione Servizi S.r.l., l'uniformità dei bilanci è stata ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dal capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In generale, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

4. ATTIVITÀ DIRETTA A RENDERE UNIFORMI I BILANCI DA CONSOLIDARE

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche e alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite

dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;
- b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

5. ELISIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La fase successiva alla definizione dell'area di consolidamento consiste pertanto, nell'eliminazione di tutte le componenti finanziarie ed economiche relative ad operazioni infragruppo.

Tale fase permette di evitare la ridondanza e sovrapposizione delle informazioni contenute nel Bilancio Consolidato ed ottenere così la rappresentazione dell'entità unitaria del Gruppo nei rapporti con i soggetti terzi.

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere infatti solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono stati i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi);

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione degli eventuali disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Le elisioni da effettuare possono essere di tre tipologie:

1. **Elisioni che non influenzano il risultato consolidato.** Tali operazioni sono chiamate operazioni reciproche in quanto trovano partite corrispondenti di uguale importo, ma di segno opposto, nei bilanci delle entità da consolidare del gruppo. Rientrano in questa categoria i crediti e debiti infragruppo, i proventi e oneri relativi a compravendite all'interno del gruppo e interessi attivi e passivi. Anche se l'elisione non comporta effetti sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidato, il loro mantenimento in bilancio comporterebbe una visione distorta della posta che generano;
2. **Elisioni che influenzano il risultato consolidato.** Sulla base del principio di prudenza gli utili che derivano da queste operazioni devono essere neutralizzati, e per questo le rettifiche avvengono in misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Rientrano in questa tipologia il pagamento di dividendi, i trasferimenti di immobilizzazioni e i contributi in conto capitale;
3. **Elisione delle partecipazioni.** È necessario eliminare il valore della partecipazione iscritta nell'attivo della controllante con la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata, al fine di determinare in maniera corretta il valore del Patrimonio netto di gruppo. Nel caso di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili pertinenza di terzi vengano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente: "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi" e "Risultato economico di pertinenza di terzi".

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta sul valore aggiunto non è oggetto di elisione. È il caso del canone di gestione della distribuzione delle reti del gas metano incassato da Assisi Gestioni Servizi S.r.l., non è stato oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa a operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte. È il caso dei crediti/debiti di Umbria digitale S.c. a r.l. l'importo da eliminare in alcuni casi è inferiore all'unità tuttavia come evidenziato nel prospetto seguente l'elisione è stata effettuata.

Per il consolidamento si è adottato il metodo integrale per la società controllata Assisi Gestione Servizi S.r.l. e nel bilancio consolidato è stata evidenziata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, per la Società Umbria Digitale S.c. a r.l. è stato utilizzato il metodo proporzionale.

L'ente ha provveduto alle seguenti rettifiche da operazioni infragruppo:

1) NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

SOGGETTO	Rif. Rigo	Importo	Quota	Elisione pro quota	Tipologia
UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	A 3 c Contributi agli investimenti	-2.394,35	0,000312%	-0,01	Contributo in conto esercizio anno 2020
UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	A 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	-70.513,00	0,000312%	-0,22	Prestazioni varie
COMUNE	B 10 Prestazioni di servizi	-72.907,35	0,000312%	-0,23	Contributo in conto esercizio anno 2020 per € 0,01- prestazioni varie € 0,22
ASSISI GESTIONI SERVIZI S.r.l.	B 10 Prestazioni di servizi	-821.464,19	100%	-821.464,19	Costi di gestione – distribuzione reti gas metano
ASSISI GESTIONI SERVIZI S.r.l.	B 11 Utilizzo di beni	-8.000,00	100%	-8.000,00	Affitto locali Assisi Gestioni servizi S.r.l.
COMUNE	A 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	-821.464,19	100%	-821.464,19	Costi di gestione – distribuzione reti gas metano
COMUNE	A 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	-8.000,00	100%	-8.000,00	Affitto locali Assisi Gestioni servizi S.r.l.

2) NELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

SOGGETTO	Rif. Rigo	Importo	Quota	Elisione pro quota	Tipologia	Note
UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	SPA C II 3 Crediti Verso clienti e utenti	-72.907,35	0,000312%	-0,23	Prestazioni varie	
COMUNE	SPP D 2 Debiti verso fornitori	-72.907,35	0,000312%	-0,23	Prestazioni varie	
UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	SPP A I Fondo di dotazione		0,000312%	-12,48	Partecipazione Comune in UD	Elisione quota patrimonio netto UD
COMUNE	SPA IV 1b Partecipazione in imprese partecipate		0,000312%	-12,48	Partecipazione Comune in UD	Elisione quota patrimonio netto UD
UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.	SPP A II e Altre riserve indisponibili		0,000312%	-2,22	Rettifica di consolidamento	RISERVA DA CONSOLIDAMENTO (*) inserita nella voce SPP A II b in Riserve da capitale
ASSISI GESTIONI SERVIZI S.r.l.	SPP A I Fondo di dotazione		100%	-10.001,00	Partecipazione Comune in AGS	Elisione quota patrimonio netto AGS
COMUNE	SPA IV 1a Partecipazione in imprese controllate		100%	-10.001,00	Partecipazione Comune in AGS	Elisione quota patrimonio netto AGS

SOGGETTO	Rif. Rigo	Importo	Quota	Elisione pro quota	Tipologia	Note
ASSISI GESTIONI SERVIZI S.r.l.	SPP A II e Altre riserve indisponibili		100%	-719.513,00	Rettifica di consolidamento	RISERVA DA CANSOLIDA MENTO (*) inserita nella voce SPP A II b in Riserve da capitale
COMUNE	SPP A II b Riserva da capitale	719.515,22			Rettifica di consolidamento	RISERVA DA CONSOLIDAM ENTO totale (*)

6. IDENTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PERTINENZA DI TERZI

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità sopra indicate, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – e ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

In base a quanto previsto dal Principio contabile O.I.C. n. 17 "Il Bilancio Consolidato", per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di consolidamento.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la *differenza di annullamento*.

La *differenza da annullamento* rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Il Principio contabile O.I.C. n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo criterio è stato quello inizialmente (anno 2017) impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Assisi, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è

superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Assisi, per l'esercizio 2019, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, il Comune ha posto a confronto il valore con cui ha iscritto nel proprio stato patrimoniale 2019 la partecipazione nelle società (Assisi Gestioni Servizi S.r.l. – Umbria Digitale S.c.a r.l.) ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il valore del patrimonio netto corrente delle stesse. Tale differenza è risultata negativa, generando un **differenza negativa di consolidamento**.

Secondo il Principio contabile dell'O.I.C. n. 17, la differenza iniziale negativa da annullamento è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di perdite, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza per intero come **riserva di consolidamento**.

La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", tra le passività patrimoniali consolidate.

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese. L'utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari.

22

La differenza iniziale negativa da annullamento in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

Nel caso della Società **Assisi Gestioni Servizi S.r.l.** consolidata con il metodo integrale, l'eliminazione ha riguardato il valore della partecipazione del Comune di Assisi nella società e la corrispondente quota di Patrimonio Netto (PN) della stessa. La società è controllata al 100% dal Comune di Assisi dall'anno 2020, non ci sono pertanto quote di Patrimonio Netto di pertinenza di terzi.

Determinazione Quota Patrimonio Netto del Comune nella Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.

Patrimonio Netto 2020 Assisi Gestioni Servizi S.r.l.		Quota di partecipazione Comune	Quota PN complessivo di pertinenza del Comune
CAPITALE	10.001,00	100%	10.001,00
RISERVE	719.513,00	100%	719.513,00
UTILE	28.432,00	100%	28.432,00
Totale PN	757.946,00		757.946,00

		Valore di iscrizione contabile della partecipazione in AGS	Differenza	Riserva da Consolidam ento
Quota di PN di pertinenza del Comune di Assisi (100%)	729.514,00	10.001,00	- 719.513,00	719.513,00

Si è provveduto all'eliminazione del valore della partecipazione nella Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. iscritta nell'Attivo dello Stato Patrimoniale del Comune di Assisi (*Partecipazione in imprese controllate IV 1 a*) al valore nominale di € 10.001,00 e della quota di patrimonio netto della Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. di pertinenza del Comune di Assisi pari ad € 729.514,00 (*Patrimonio netto – Voce A1 del passivo*).

Confrontando il valore della partecipazione nella Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale del Comune di Assisi al costo di € 10.001,00 con la quota di patrimonio netto della Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. pari ad € 729.514,00 emerge una differenza di consolidamento negativa di € **719.513,00** valore che nel bilancio consolidato è stato inserito nello stato patrimoniale passivo, come **riserva di consolidamento**.

Tale Riserva di consolidamento della Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. è stata inserita in una voce di patrimonio netto "riserva di capitale".

Determinazione Quota Patrimonio Netto del Comune nella Società Umbria Digitale S.c. a r.l.

Patrimonio Netto 2018 - Umbria Digitale S.c. a r.l.		Quota di partecipazione Comune	Quota PN complessivo di pertinenza del Comune (0,000312%)
CAPITALE	4.000.000,00	0,000312%	12,48
RISERVE	710.773,00	0,000312%	2,22
UTILE	25.114,00	0,000312%	0,08
Totale PN	4.735.887,00		14,78

		Valore di iscrizione contabile della partecipazione in UD	Differenza	Riserva da Consolidamento
Quota di PN di pertinenza del Comune di Assisi (0,000312%)	14,78	12,48	- 2,22	2,22

Si è provveduto all'eliminazione del valore della partecipazione nella Umbria Digitale S.c. a r.l. iscritta nell'Attivo dello Stato Patrimoniale del Comune di Assisi (Partecipazione in imprese partecipate IV 1 b) al valore nominale di € 12,48 e della quota di patrimonio netto della Umbria Digitale S.c. a r.l. di pertinenza del Comune di Assisi pari ad € 2,22 (*Patrimonio netto – Voce A1 del passivo*).

Confrontando il valore della partecipazione nella Umbria Digitale S.c. a r.l. iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale del Comune di Assisi al costo di € 12,48 con la quota di patrimonio netto della Umbria Digitale S.c. a r.l. pari ad € 14,70 emerge una differenza di consolidamento negativa di € 2,22 valore che nel bilancio consolidato è stato inserito nello stato patrimoniale passivo, come **riserva di consolidamento**.

Pertanto La differenza di consolidamento totale pari ad € 719.515,22 è stata imputata alla voce "Riserve da consolidamento" incluse, nello schema di stato patrimoniale consolidato previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011, nella voce "riserve da capitale" valutando i risultati economici – tutti positivi utili – degli ultimi anni di entrambe le società e quindi non riconducibile alla previsione di perdite ma bensì al compimento di un buon affare.

7. METODI DI CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Nella sottostante tabella viene rappresentata la sintesi dei metodi utilizzati per la definizione del perimetro di consolidamento.

25

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	CONSOLIDAMENTO PER NATURA	METODO
ASSISI GESTIONI SERVIZI S.R.L.	SOCIETÀ CONTROLLATA al 100%	SI	INTEGRALE
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	SOCIETÀ PUBBLICA PARTECIPATA al 0,000312%	SI	PROPORZIONALE

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune si è attenuto principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo ha utilizzato lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011.

8. IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI ASSISI PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato del Comune di Assisi si chiude con una perdita consolidata di € **1.658.719,86**.

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche " per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al "Comune di Assisi", della Società controllata "Assisi Gestioni Servizi S.r.l." e della Società partecipata "Umbria Digitale S.c.a r.l." opportunamente rettificati con l'elisione delle operazioni infragruppo:

CONTO ECONOMICO	Comune di Assisi	Impatto dei valori consolidati (Assisi Gestioni Servizi S.r.l. metodo integrale)	Impatto dei valori consolidati (Umbria Digitale S.c.ar.l. metodo proporzionale)	Bilancio consolidato
Componenti positivi della gestione (A)	32.038.312,85	1.042.664,58	45,12	33.081.022,55
Componenti negativi della gestione (B)	31.093.275,11	1.002.703,58	44,46	32.096.023,15
Risultato della gestione caratteristica - differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	945.037,74	39.961,00	0,66	984.999,40
Proventi e oneri finanziari	-156.367,89	-1.189,00	-0,29	-157.557,18
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-25.773,34	-	-	-25.773,34
Proventi e oneri straordinari	-2.010.218,07	-	-	-2.010.218,07
Imposte sul reddito	439.830,38	10.340,00	0,29	450.170,67
Risultato di esercizio	-1.687.151,94	28.432,00	0,08	-1.658.719,86

Il risultato della gestione caratteristica e il risultato di esercizio del Comune di Assisi risultano fortemente influenzati dai Ricavi di gestione – distribuzione reti gas metano - che la Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. trasferisce al comune in base alla distribuzione del gas.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per macro classi.

Componenti positivi della gestione

	Importo	%
Proventi da tributi	14.516.787,96	43,88%
Proventi da fondi perequativi	1.182.151,06	3,57%
Proventi da trasferimenti e contributi	9.874.677,50	29,85%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.465.707,50	19,55%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (+/-)	-0,88	
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1,85	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
Altri ricavi e proventi diversi	1.041.697,56	3,15%
Totale componenti positivi della gestione A)	33.081.022,55	100%

Componenti negativi della gestione

	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.197.833,71	6,85%
Prestazioni di servizi	13.854.767,54	43,17%
Utilizzo beni di terzi	129.081,96	0,40%
Trasferimenti e contributi	2.879.593,39	8,97%
Personale	6.809.379,28	21,22%
Ammortamenti e svalutazioni	5.285.521,94	16,47%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.669,00	0,01%
Accantonamenti per rischi	20.000,00	0,06%
Altri accantonamenti	34.752,00	0,11%
Oneri diversi di gestione	883.424,33	2,75%
Totale componenti negativi della gestione (B)	32.096.023,15	100,00%

Proventi ed oneri finanziari

	Importo	%
Proventi da partecipazioni	-	
Altri proventi finanziari	15.147,73	100,00
Totale proventi finanziari	15.147,73	100,00
Interessi passivi	172.704,62	100%
Altri oneri finanziari	0,29	-
Totale oneri finanziari	172.704,91	100,00
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-157.557,18	

Proventi ed oneri straordinari

	Importo	%
<i>Proventi da permessi di costruire</i>	150.000,00	30,24%
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	284.550,46	57,36%
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	30.800,00	6,21%
<i>Altri proventi straordinari</i>	30.695,40	6,19%
Totale proventi straordinari	496.045,86	100,00
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.659.299,77	66,21%
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
<i>Altri oneri straordinari</i>	846.964,16	33,79%
Totale oneri straordinari	2.506.263,93	100,00
Totale proventi ed oneri straordinari (E)	-2.010.218,07	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Assisi.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al "Comune di Assisi" e della Società controllata "Assisi Gestioni Servizi S.r.l." e della Società partecipata "Umbria Digitale S.c.a r.l." opportunamente rettificati in sede di consolidamento:

Stato Patrimoniale	Comune di Assisi	Impatto dei valori consolidati (Assisi Gestioni Servizi S.r.l. integrale)	Impatto dei valori consolidati (Umbria Digitale S.c.ar.l. proporzionale)	Bilancio consolidato
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	107.410,78	-	0,80	107.411,58
Immobilizzazioni materiali	126.473.263,51	38,00	28,99	126.473.330,50
Immobilizzazioni finanziarie	1.615.940,97	-8.823,00	-12,48	1.607.105,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	128.196.615,26	-8.785,00	17,31	128.187.847,57
Rimanenze	262.807,88	3.225,00	8,83	266.041,71
Crediti	15.514.120,03	515.516,00	16,94	16.029.652,97
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-	-
Disponibilità liquide	7.074.827,20	554.380,00	10,14	7.629.217,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.851.755,11	1.073.121,00	35,91	23.924.912,02
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	2.828,00	0,37	2.828,37
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	151.048.370,37	1.067.164,00	53,59	152.115.587,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	126.337.096,75	719.513,00	2,22	127.085.044,05
Di cui: Riserva di capitale (riserva da consolidamento)		719.513,00	2,22	719.515,22
<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>				

Stato Patrimoniale	Comune di Assisi	Impatto dei valori consolidati (Assisi Gestioni Servizi S.r.l. integrale)	Impatto dei valori consolidati (Umbria Digitale S.c.ar.l. proporzionale)	Bilancio consolidato
<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>		-		-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	448.078,17		0,08	448.078,25
TOTALE T.F.R. (C)	6.335,59	62.150,00	3,21	68.488,80
TOTALE DEBITI (D)	20.677.523,20	257.069,00	17,34	20.934.609,54
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	3.579.336,66		30,66	3.579.367,32
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	151.048.370,37	1.038.732,00	53,51	152.115.587,96

Il patrimonio netto consolidato pari ad € 127.085.044,05 rispetto al patrimonio netto del Comune di Assisi pari ad € 126.337.096,75 presenta un incremento di € 747.947,30 dato da:

*** variazione del risultato di esercizio: € 28.432,08** che rappresenta la quota di risultato economico distinto in € 28.432,00 della Società controllata Assisi Gestioni Servizi S.r.l. (con metodo integrale al 100%) e in € 0,08 della Società partecipata Umbria Digitale S.c. a.r.l.(con metodo proporzionale al 0,000312%)

*** totale delle riserve di consolidamento: € 719.515,22** che rappresenta la quota di capitale e delle riserve per € 719.513,00 della Società controllata Assisi Gestioni Servizi S.r.l. . (con metodo integrale al 100%) e per € 2,22 della Società partecipata Umbria Digitale S.c. a.r.l. (con metodo proporzionale al 0,000312%) di pertinenza del Comune di Assisi

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

Il decreto legislativo n. 118/2011 e il collegato principio contabile relativo al bilancio consolidato prevede che a questo sia allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value e informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - a) della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - b) delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - d) della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
 - e) della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
 - f) qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (a esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Il Comune di Assisi, la Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. e l'Umbria Digitale S.c. a r.l. adottano entrambi il criterio della contabilità finanziaria ed i principi contabili generali ed applicati del D.Lgs 118/2011. Ciò ha garantito, pertanto l'uniformità dei criteri di valutazione adottati nei bilanci del Comune e dell'ente strumentale, corrispondenti a quelli inclusi nei sopra citati principi contabili.

In particolare, i criteri, sotto elencati, adottati dal Comune di Assisi nella valutazione delle componenti positive e negative del patrimonio sono previsti Principio contabile della contabilità economico patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011:

- *Immobilizzazioni immateriali*: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Tale valore è rettificato ogni anno del valore degli ammortamenti le cui quote sono rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, valutato in cinque anni (coefficiente di ammortamento al 20%);

- *Immobilizzazioni materiali*: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 267/2000. A patrimonio vanno indicati il valore netto residuo, cioè al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se il bene non è impiegato in un servizio non rilevante ai fini Iva, quest'ultima costituisce un costo capitalizzabile, in caso contrario non costituisce elemento di costo ma un credito verso l'erario e non è capitalizzata. Il bene iscritto a patrimonio viene aumentato direttamente del valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso e decurtato del valore degli ammortamenti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. I coefficienti di ammortamento adottati, sono quelli previsti dal punto 4.18 del Principio contabile applicato all. 4/3 al D.Lgs 118/2011;

- *Immobilizzazioni in corso*: sono valutate al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Trattasi degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche non ancora ultimate con certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori o con certificato di collaudo; solo con queste attestazioni gli importi sospesi possono essere stornati dalle immobilizzazioni in corso e portati ad incremento della relativa voce delle immobilizzazioni materiali dell'attivo patrimoniale. Anche per le immobilizzazioni in corso se si tratta di opere relative a servizi non rilevanti ai fini Iva, quest'ultima costituisce costo capitalizzabile, altrimenti non costituendo un elemento di costo ma un credito verso l'erario non è capitalizzata;

- *Immobilizzazioni finanziarie*: comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in imprese controllate, collegate ed in altre imprese. La valutazione delle partecipazioni è effettuata con il metodo del costo di acquisto, trattandosi di partecipazioni non di controllo;
- *Rimanenze*: sono valutate al costo di acquisto;
- *Crediti*: sono valutati al valore nominale;
- *Disponibilità liquide*: vi rientra il fondo di cassa, comprensivo dell'importo complessivo depositato presso il tesoriere. Il fondo di cassa è valutato al valore nominale;
- *Ratei e risconti attivi*: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;
- *Patrimonio netto*: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In generale la variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell'esercizio.
- *Debiti*: i debiti iscritti nel passivo patrimoniale sono valutati al valore residuo;
- *Ratei e risconti passivi*: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti passivi devono essere iscritti i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;
- *Contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche (ex conferimenti)*: trattasi di contributi in conto capitale ricevuti dall'ente per il finanziamento di investimenti: opere pubbliche del patrimonio dell'ente, finanziamento di immobilizzazioni immateriali, rimborso o restituzione a terzi di trasferimenti in conto capitale ed altri progetti d'investimento.
- *Conti d'ordine*: sono annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano tutti gli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale.

2. RAGIONI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

Non ci sono state variazioni tra le voci dell'attivo e del passivo dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 poiché il perimetro di consolidamento dei due anni è lo stesso e riguarda la Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. e la Società Umbria Digitale S.c. a r.l.

3. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Si riporta l'importo dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni:

Ente	Crediti > 5 anni (€)	Debiti > 5 anni
Comune di Assisi	0	8.557.760,03
Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.	0	0
Umbria Digitale S.c. a r.l.	0	0

I debiti del Comune con scadenza superiore a 5 anni sono mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

4. AMMONTARE DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI DI IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni di soggetti inclusi nel consolidamento.

5. COMPOSIZIONE VOCE "RATEI E RISCONTI" DELLO STATO PATRIMONIALE

- Comune di Assisi

I risconti passivi si riferiscono rispettivamente a riscossioni anticipate. Sono in definitiva partite rettificative degli accertamenti di entrata relativi a locazioni attive.

- Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

- Umbria Digitale S.c. a r.l.

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. I ratei attivi e passivi, assimilabili ai crediti e debiti d'esercizio sono stati valutati al valore nominale. Per i risconti attivi è stato valutato il futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, mentre nei risconti passivi sono iscritti

ricavi comuni a due o più esercizi e contributi in conto impianti erogati dalla Regione Umbria che sono stati rilevati applicando il metodo indiretto.

6. COMPOSIZIONE VOCE “ALTRI ACCANTONAMENTI” DELLO STATO PATRIMONIALE

- Comune di Assisi

L'importo di € 448.078,25 è composta dal Fondo rinnovi contrattuali per € 45.252,00 dal Fondo rischi spese legali e contenzioso per € 379.915,37 e dal Fondo compenso avvocatura comunale per € 22.910,80.

- Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.

Non sono presenti altri accantonamenti

- Umbria Digitale S.c. a r.l.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo e sono pari a € 0,08.

7. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

- Comune di Assisi

Gli interessi passivi sono relativi a Rate mutui cassa Depositi e Prestiti pari ad € 171.435,62, mentre i proventi finanziari sono pari ad € 15.067,73 e sono relativi agli interessi attivi percepiti sui ruoli riscossi da Equitalia S.p.A. e/o su altre rateizzazioni accordate dall'Ente.

- Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.

I proventi finanziari sono pari ad € 80,00 gli oneri finanziari sono pari ad € 1.269,00.

- Umbria Digitale S.c. a r.l.

Gli interessi attivi si riferiscono a interessi bancari gli interessi passivi sono riferiti sempre ad interessi bancari per debiti a breve termine e sono pari ad € 0,29.

8. COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI”

- Comune di Assisi

Il totale dei proventi straordinari indicati nel conto economico del Comune ammonta ad € 496.045,86, mentre gli oneri straordinari ad € 2.506.263,93.

- Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.

Non sono presenti proventi o oneri straordinari.

- Umbria Digitale S.c. a r.l.

Non sono presenti proventi o oneri straordinari.

9. AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI DELL'IMPRESA CAPOGRUPPO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI FUNZIONI ANCHE IN ALTRE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

I membri dell'Organo di revisione del Comune di Assisi non svolgono le proprie funzioni anche nei confronti dell'ente incluso nel perimetro di consolidamento.

In relazione agli amministratori del Comune, gli stessi non rivestono cariche amministrative nell'Assisi Gestioni servizi S.r.l. e nella Società Umbra Digitale S.c. a r.l.

PARTECIPATA	COMPENSO AMMINISTRATORI 2020	COMPENSO SINDACI 2020	TOTALE 2020
ASSISI GESTIONI SERVIZI S.R.L.	11.061,00	3.318,00	14.379,00
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	48.325,00	39.000,00	87.325,00

37

10. STRUMENTI FINANZIARI – INFORMAZIONI E FAIR VALUE

- Comune di Assisi

Non ha contratti derivati in essere.

- Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.

Non ha contratti derivati in essere.

- Umbria Digitale S.c. a r.l.

Non ha contratti derivati in essere.

11. ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

Si rinvia a quanto indicato nella parte iniziale della presente relazione, in merito all’identificazione dei soggetti facenti parte del “Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Assisi”, riepilogando ulteriormente di seguito quanto richiesto dal punto n. 5 del principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs 118/2011:

ELENCO A - Elenco degli enti e delle società componenti il “Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Assisi” –

1) Organismi strumentali del Comune di Assisi (art.1, comma 2, lettera b) D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)	<i>Nessuno</i>
2) Enti strumentali del Comune di Assisi	
2.1 Enti strumentali controllati del Comune di Assisi (art.11 ter, comma 1 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)	<ul style="list-style-type: none"> - Opera Pia Asilo Infantile Maria Immacolata di Petrignano di Assisi – Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio - Opera Pia Laboratorio San Francesco di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - “Casa di Riposo Andrea Rossi” Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): K) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): b) Istruzione diritto allo studio - Società Internazionale di Studi Francescani - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali - Associazione “Ente Calendimaggio” di Assisi - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali - Fondazione Internazionale Assisi (F.I.A.) - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): d) Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
2.2 Enti strumentali partecipati del Comune di Assisi (art.11 ter, comma 2 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)	<i>Nessuno</i>
3) Le Società del Comune di Assisi	
3.1 Società controllate dal Comune di Assisi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Assisi Gestioni Servizi S.r.l.</i> (società nella quale il Comune ha il possesso della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea) - Tipologia (ex art.11-ter

(art.11 – quater del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)	comma 3 D.Lgs.118/2011): h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3.2 Società partecipate dal Comune di Assisi (art.11 – quinquies del D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii.)	- <i>Umbria digitale S.c. a r.l. - Tipologia (ex art.11-ter comma 3 D.Lgs.118/2011): a) servizi istituzionali, generali e di gestione</i>

Le motivazioni dell'inclusione/esclusione nel perimetro di consolidamento dei soggetti facenti parte del "Gruppo amministrazione pubblica del Comune" sono state già indicate nella parte iniziale della relazione.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM 11 agosto 2017 al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato all.n.4/4 al D.Lgs.118/2011 a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Pertanto si è proceduto ad inserire nel perimetro di consolidamento la società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. e la Società Umbria Digitale S.c. a r.l. in quanto società in house.

12. ELENCO DEGLI ENTI, LE AZIENDE E DELLE SOCIETÀ COMPRESSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO

39

SOGGETTO	METODO di CONSOLIDAMENTO	% UTILIZZATA PER CONSOLIDARE	Spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo	Perdite ripianate dall'ente
ASSISI GESTIONI SERVIZI S.R.L.	INTEGRALE	100%	102.544,00	Nessuna
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	PROPORZIONALE	0,000312%	5.829.476,00	Nessuna

IL BILANCIO CONSOLIDATO

DEL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI ASSISI

PER L’ESERCIZIO 2020

40

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell’elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 che si allega alla presente come di seguito precisato:

- ✓ *Stato patrimoniale attivo consolidato (allegato “A”);*
- ✓ *Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato “B”);*
- ✓ *Conto economico consolidato (allegato “C”).*

Allegato "A" - Stato patrimoniale attivo consolidato –

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	82.164,06	106.940,42	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.286,59	13.614,69	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.472,52	0,05	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.488,41	16.651,22	BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	107.411,58	137.206,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	65.269.448,61	62.710.622,97		
1.1	Terreni	222.990,89	222.990,89		
1.2	Fabbricati	12.792.494,83	12.705.689,36		
1.3	Infrastrutture	51.725.020,12	49.253.464,65		
1.9	Altri beni demaniali	528.942,77	528.478,07		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	56.888.560,78	56.712.714,89		
2.1	Terreni	352.038,50	352.216,56	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	55.416.277,83	55.656.151,26		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	129.040,60	134.202,44	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	558.057,77	143.457,59	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	144.304,09	122.336,39		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	100.598,22	130.032,92		
2.7	Mobili e arredi	105.241,12	116.686,07		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	83.002,65	57.631,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.315.321,11	4.103.333,93	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	126.473.330,50	123.526.671,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.607.105,49	1.632.878,83	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.605.927,49	1.631.700,83	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.178,00	1.178,00		
2	Crediti verso		38.970,38	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b

d	altri soggetti		38.970,38	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.607.105,49	1.671.849,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	128.187.847,57	125.335.727,38		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	266.041,71	267.709,75	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.761.907,69	15.063.039,70		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	7.716.701,87	15.063.039,70		
c	Crediti da Fondi perequativi	45.205,82			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.062.198,94	4.316.150,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.747.008,10	4.297.255,25		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	9,41	16.595,33	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.315.181,43	2.299,49		
3	Verso clienti ed utenti	1.337.161,97	1.137.828,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	868.384,37	997.774,32	CII5	CII5
a	verso l'erario	41.492,38	14.542,52		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	826.891,99	983.231,80		
	Totale crediti	16.029.652,97	21.514.792,39		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.683.921,23	912.513,60		
a	Istituto tesoriere	2.683.921,23	912.513,60		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	4.945.252,10	5.685.907,15	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	44,01	0,01	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.629.217,34	6.598.420,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.924.912,02	28.380.922,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.828,37	2.770,21	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.828,37	2.770,21		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	152.115.587,96	153.719.420,49		

Allegato "B" - Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato –

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	36.492.729,01	45.970.793,41	AI	AI
II	Riserve	92.251.034,90	89.994.832,22		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		1.361.821,77	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	719.515,22	15.682.019,89	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		10.236.460,82		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	91.531.519,68	62.710.621,76		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		3.907,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.658.719,86	-2.145.708,80	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	127.085.044,05	133.819.916,83		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		3.965,98		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		193,22		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		4.159,20		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	127.085.044,05	133.819.916,83		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	448.078,25	394.827,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	448.078,25	394.827,48		45
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	68.488,80	62.244,07	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	68.488,80	62.244,07		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	8.557.763,77	7.692.495,24		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3,74	1.506,24	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.557.760,03	7.690.989,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.320.204,67	6.894.448,93	D7	D6
3	Acconti	0,22	1,86	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.603.267,86	691.288,15		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	242.271,04	110.257,96		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.360.996,82	581.030,19		
5	Altri debiti	2.453.373,02	2.891.611,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	123.202,40	433.623,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	31.775,34	4.947,64		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	27.417,77			

d	altri	2.270.977,51	2.453.040,14		
TOTALE DEBITI (D)		20.934.609,54	18.169.845,95		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	0,23		E	E
II	Risconti passivi	3.579.367,09	1.272.586,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.579.365,90	1.272.555,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.579.365,90	1.272.555,29		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1,19	30,87		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.579.367,32	1.272.586,16		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		152.115.587,96	153.719.420,49		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.904.452,11	7.282.635,72		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				46
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.904.452,11	7.282.635,72		

Allegato "C" - Conto economico consolidato –

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	14.516.787,96	17.547.623,85		
2	Proventi da fondi perequativi	1.182.151,06	1.150.448,48		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.874.677,50	4.448.862,22		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	7.738.609,64	2.876.536,49		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	110.701,13	590.002,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.025.366,73	982.323,73		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.465.707,50	8.173.071,23	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.584.510,58	2.227.792,42		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.881.196,92	5.945.278,81		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-0,88	18.379,15	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1,85	1,12	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.041.697,56	621.817,97	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		33.081.022,55	31.960.204,02		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.197.833,71	1.970.400,09	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.854.767,54	16.382.172,32	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	129.081,96	127.428,32	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.879.593,39	1.871.347,43		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.336.201,62	1.786.214,27		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.543.391,77	85.133,16		
13	Personale	6.809.379,28	7.025.804,04	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.285.521,94	5.106.366,68	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	32.309,72	24.131,37	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.842.920,50	3.560.235,19	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,31		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.410.291,41	1.522.000,12	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.669,00	2.800,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	359.915,37	B12	B12
17	Altri accantonamenti	34.752,00	39.847,63	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	883.424,33	976.794,27	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		32.096.023,15	33.862.876,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		984.999,40	-1.902.672,13		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	15.147,73	30.132,93	C16	C16
Totale proventi finanziari		15.147,73	30.132,93		
<i>Oneri finanziari</i>					

48

21	Interessi ed altri oneri finanziari	172.704,91	94.026,74	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	172.704,62	92.543,74		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,29	1.483,00		
	Totale oneri finanziari	172.704,91	94.026,74		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-157.557,18	-63.893,81		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	25.773,34		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-25.773,34			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	496.045,86	736.288,13	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	150.000,00	478.766,13		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	284.550,46	102.434,63		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	30.800,00	74.744,83		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	30.695,40	80.342,54		
	Totale proventi straordinari	496.045,86	736.288,13		
25	Oneri straordinari	2.506.263,93	454.715,76	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.659.299,77	160.028,75		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	846.964,16	294.687,01		E21d
	Totale oneri straordinari	2.506.263,93	454.715,76		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.010.218,07	281.572,37		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.208.549,19	-1.684.993,57		
26	Imposte (*)	450.170,67	460.715,23	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.658.719,86	-2.145.708,80	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		193,22		